

## ATTO CAMERA

### INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00775

#### Dati di presentazione dell'atto

Legislatura: 16

Seduta di annuncio: 105 del 16/12/2008

#### Firmatari

Primo firmatario: [MANCUSO GIANNI](#)

Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA'

Data firma: 16/12/2008

#### Commissione assegnataria

Commissione: [VI COMMISSIONE \(FINANZE\)](#)

#### Destinatari

Ministero destinatario:

- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 16/12/2008

#### Stato iter:

IN CORSO

#### Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 16/12/2008

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-00775

presentata da

GIANNI MANCUSO

martedì 16 dicembre 2008, seduta n.105

MANCUSO. -

Al Ministro dell'economia e delle finanze.

- Per sapere - premesso che:

per effetto dell'entrata in vigore del nuovo codice sugli appalti (costituito dal decreto legislativo n. 163 del 2006 e dai successivi, correttivi, decreto legislativo n. 6 del 2007, decreto legislativo n. 113 del 2007, decreto legislativo n. 152 del 2008) una piccola impresa sana e competitiva, che porta a termine con successo una fornitura a favore di un ministero italiano, rischia la sopravvivenza a causa della complessità degli adempimenti amministrativi e delle insidie che questi ultimi nascondono;

l'azienda CO.MI. S.r.l. di Milano che dal 1973 è fornitrice di berretti ed accessori per le divise di tutti i Corpi dello Stato: Arma dei Carabinieri, Esercito Italiano, Aeronautica Militare, Marina Militare, Guardia di Finanza, Corpo Forestale dello Stato, in data 20 settembre 2007 partecipa ad una gara indetta dal Comando Generale della Guardia di Finanza per la fornitura di n. 34.600 berretti;

tra i requisiti necessari per la partecipazione è inclusa la realizzazione in proprio della produzione del tessuto: per tale ragione la società si trova costretta a partecipare alla gara in forma di Raggruppamento Temporaneo di Impresa con un lanificio preventivamente selezionato sul mercato; la scelta ricade sul Lanificio Fedora S.p.A. di Prato (e sulla Tessitura Cerbai s.n.c. ad essa associata) che ha eseguito precedenti forniture di tessuti analoghi con esito positivo al medesimo Comando Generale della Guardia di Finanza;

l'azienda CO.MI. S.r.l. vince la gara, costituisce formalmente il Raggruppamento Temporaneo di Impresa con il Lanificio Fedora S.p.A. e la Tessitura Cerbai s.n.c. assumendo il ruolo e la responsabilità di capogruppo, porta a termine la fornitura con esito positivo, emette le fatture per l'importo contrattuale stabilito, ma ora corre seri rischi di non essere pagata dal Comando Generale della Guardia di Finanza;

dopo aver onorato il contratto di fornitura ed aver inoltrato i documenti necessari per la liquidazione delle proprie fatture l'azienda CO.MI. S.r.l. ha ricevuto richiesta dal Comando Generale della Guardia di Finanza di fornire analoghi documenti relativi alle aziende raggruppate, che nel frattempo (all'insaputa della capogruppo CO.MI. S.r.l.) dopo aver eseguito le proprie fasi contrattuali, hanno iniziato procedure di liquidazione volontaria e non hanno mantenuto i requisiti di regolarità fiscale e contributiva, senza che la capogruppo o la stazione appaltante potessero monitorarne lo stato;

ad oggi, le due società raggruppate si rifiutano di fornire la documentazione necessaria per ottenere la liquidazione del contratto (Durc e Attestazione di regolarità fiscale), la Guardia di Finanza si rifiuta di procedere alla liquidazione almeno della quota contrattuale di CO.MI. S.r.l. per l'assenza della documentazione dei raggruppati;

l'azienda CO.MI. S.r.l. si trova così nella situazione paradossale seguente: l'azienda è stata obbligata ad eseguire la fornitura in regime di RTI pur essendo responsabile in proprio del 92,17 per cento del contratto in termini di valore delle attività svolte; la società nel ruolo di capogruppo si trova a dover garantire in solido i debiti contributivi e fiscali di un proprio fornitore (cosa che nemmeno accade ai soci della stessa S.p.A. se essa dichiarerà fallimento al termine della procedura di liquidazione in corso), pur essendo di dimensioni di gran lunga minori (circa 1.400.000 euro di fatturato CO.MI. S.r.l. a fronte di circa 40 milioni di fatturato Fedora); viene bloccato un pagamento a favore CO.MI.

S.r.l. di importo pari a euro 1.132.627,20 a fronte di una quota di competenza del lanificio di soli 88.000 euro circa (controvalore del tessuto fornito); dato il potere contrattuale del tutto sbilanciato tra i produttori di tessuto e le aziende confezioniste è normale prassi che il pagamento del tessuto avvenga attraverso garanzie bancarie, titoli o addirittura in via anticipata; nel caso di specie in particolare, non potendo prevedere quanto sarebbe accaduto in seguito, il tessuto è stato in parte già pagato ed in parte garantito con l'emissione di cambiali che il fornitore incasserà, ben sapendo che la sua quota contrattuale non verrà mai rimborsata all'azienda CO.MI. S.r.l. in quanto verrà trattenuta dal Comando Generale della Guardia di Finanza a copertura dei debiti tributari e contributivi del Lanificio Fedora S.p.A.; è stata negata anche la possibilità di cedere il credito CO.MI. S.r.l. che vanta nei confronti del Comando Generale della Guardia di Finanza a favore di una banca o di un factoring per esplicita opposizione dell'Ufficio Approvvigionamenti dello stesso Comando Generale in forza dell'articolo n. 117 del decreto legislativo n. 163 del 2006, precludendo così all'azienda la possibilità di ottenere la liquidità necessaria per continuare a lavorare in attesa dell'incasso;

queste situazioni paradossali di lavoro non possono garantire né la certezza dei crediti, né il diritto di svolgere una attività imprenditoriale nel rispetto delle regole. L'azienda CO.MI. S.r.l. è l'unica in regola con contributi e imposte (ed ha assunto l'onere principale di svolgere la fornitura) ed è l'unica a pagare e a subire i danni della condotta di altri, senza alcuna certezza di rivalsa (su aziende che già non garantirebbero la copertura dei propri debiti verso dipendenti, enti previdenziali, erario e fornitori) e rischia la sopravvivenza a causa di questo credito al momento non esigibile -:

se il Governo intenda intervenire per giungere alla felice conclusione della vicenda descritta in premessa perché l'azienda CO.MI. S.r.l. si trova nella impossibilità di poter proseguire la propria attività in queste condizioni di assoluta mancanza di tutela. (5-00775)